



**SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DI
EDIFICI E SPAZI DEL CONZORZIO INTERCOMUNALE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

Sommario	
PREMESSA	4
RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI SI SVOLGE IL SERVIZIO ...	4
PARTE I	5
DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 – NORME DI DISCIPLINA DEL CONTRATTO	5
Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO	6
Art. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO	7
Art. 4 – DURATA DELL’APPALTO – OPZIONI E RINNOVI	8
Art. 5 – REVISIONE DEI PREZZI	9
PARTE II	10
SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	10
CAPO I	10
ORGANIZZAZIONE GENERALE	10
Art. 6 - INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI	10
Art. 7 - PULIZIE STRAORDINARIE	10
Art. 8 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	11
Art. 9 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE	11
Art. 10 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	13
Art. 11 – RACCOLTA RIFIUTI	14
PARTE III PERSONALE	14
Art. 12 – CLAUSOLA SOCIALE ED INSERIMENTI LAVORATIVI	14
Art. 13 – CARATTERE DELL’APPALTO – OBBLIGO DI CONTINUITÀ	15
Art. 14 – REFERENTI DELL’IMPRESA	16
Art. 15 – PERSONALE	17
Art. 16 – FORMAZIONE	20
Art. 17 – NORME DI TUTELA DEL PERSONALE	20
Art. 18 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	21
PARTE IV	21
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE - CONTROLLI	21
Art. 19 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA	21
Art. 20 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI – CLAUSOLA DI MANLEVA	22
Art. 21 – VIGILANZA E CONTROLLI	23
Art. 22 – INADEMPIENZE E PENALITÀ	23
Art. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	27
PARTE V	28

GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO.....	28
Art. 24 – DIVIETO DELLA CESSIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONE DI SUBAPPALTO .	28
Art. 25 – PAGAMENTI E FATTURAZIONI	28
Art. 26 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	29
Art. 27 – CONTROVERSIE	29
Art. 28 – CODICE DI COMPORTAMENTO – NORME COMPORTAMENTALI.....	30
Art. 29 – RINVIO AD ALTRE NORME	30
Art. 30 – CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI E RISERVE	31
Art. 31 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI.....	31
Art. 32 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA	31
Art. 33 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	32

PREMESSA

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI SI SVOLGE IL SERVIZIO

Il servizio di pulizia delle sedi del Consorzio C.I.diS. consiste in interventi giornalieri e periodici presso la sede centrale e le sedi territoriali.

Le operazioni di pulizia, condotte da personale specializzato e dotato delle attrezzature e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento, sono finalizzate ad assicurare un buon grado di pulizia e le migliori condizioni di igiene degli ambienti nel pieno rispetto dell'immagine del Consorzio, in considerazione anche dell'accesso al pubblico dei locali stessi.

Il servizio di pulizia comprende la pulizia giornaliera e periodica degli immobili e interventi di pulizia su richiesta (straordinaria). Le sedi oggetto di tale servizio sono le seguenti: la sede centrale sita in strada Volvera a Orbassano, l'Unità Operativa di Orbassano in via Castellazzo, il Centro per la Famiglia in via Galimberti a Orbassano, la sede del Servizio Inserimenti Lavorativi sita in Orbassano, l'Unità Operativa di Beinasco/Rivalta/Bruino sita in Beinasco in via Mascagni. l'Unità Operativa di Piossasco sita in via Trento e quella sita in via Roma, l'Unità Operativa di Volvera sita in via Ponsati con ingresso da via San Michele per un totale di circa 1.500 mq.

Le ore complessive giornaliere e periodiche di pulizia sono state organizzate in maniera da assicurare la completa osservanza delle specifiche originariamente previste dal Capitolato. Le pulizie straordinarie vengono svolte semestralmente e si è ravvisata la necessità di implementarle al fine di garantire un più elevato standard di cura e decoro degli ambienti consortili.

Gli obiettivi da perseguire nell'affidamento del servizio concernente la suddetta Gara d'Appalto sono il mantenimento dello standard di pulizia giornaliera e l'implementazione delle ore dedicate alle pulizie straordinarie che, vista l'eterogeneità delle sedi, sarà definita in base alle esigenze specifiche.

L'appalto deve essere eseguito in piena conformità alle specifiche di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente datato 29 gennaio 2021 n. 51.

Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso ed essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare. Il personale dell'aggiudicatario è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. L'aggiudicatario deve incaricare del servizio persone che possiedono le capacità fisiche e professionali per un soddisfacente espletamento dello stesso. Detto personale è tenuto, inoltre, a mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto al fine di svolgere adeguatamente le mansioni affidategli senza ostacolare l'andamento regolare del lavoro della Stazione Appaltante, nonché essere disponibile e collaborare con altri operatori, in particolare nei riguardi dell'utenza.

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – NORME DI DISCIPLINA DEL CONTRATTO

L'appalto è riservato - ai sensi dell'art. 61 del Codice dei contratti pubblici - agli operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, la cui esecuzione deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti per almeno il 30 per cento da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

I rapporti contrattuali e derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati:

- dal D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- dal D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori" e successive modificazioni;
- dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel contratto, nella documentazione di gara e nei loro relativi allegati; dal D.M. 7/7/1997, n. 274: "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della Legge 25/1/1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione";
- dai *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti"* di cui decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare n. 51 del 29 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 gennaio 2021 e nel GURI n. 42 del 19 febbraio 2021;
- dal Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione del 10/3/2011 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, anche al fine di garantire l'effettiva corrispondenza tra contenitore e contenuto;
- dal Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10/8/2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- dal Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/12/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
- dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31/3/2004 relativo ai detersivi e s.m.i.;
- dal D.P.R. 6/2/2009 n. 21 di esecuzione delle disposizioni di cui al Regolamento n. 648/2004 relativo ai detersivi;
- dal D.Lgs. 28/7/2008, n. 145 attuazione della Direttiva 2006/121/CE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- dal D.Lgs. 14/3/2003, n. 65 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
- dalla Legge n. 381/1991 Disciplina delle cooperative sociali;
- dalla Legge n. 68/1999 per il rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili, per quanto di propria competenza;
- dal Codice Civile per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti.

Art. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia e sanificazione, a ridotto impatto ambientale, di edifici e spazi diversi di proprietà del Consorzio C.I.di.S., il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di quanto stabilito nelle Schede Tecniche di Intervento relative ai singoli immobili, ove sono altresì specificate le tempistiche minime di svolgimento del servizio a stabile, a garanzia di un'esecuzione ottimale delle seguenti sedi:

cantiere 1	Sede centrale di Strada Volvera 63 - Orbassano
cantiere 2	Sede periferica in Via Mascagni14 - Beinasco
cantiere 3	Sede periferica Via Castellazzo 23/B - Orbassano
cantiere 4	Sede periferica di Via Roma 2 e 6 - Piossasco
cantiere 5	Sede periferica di via Palestro angolo via Trento - Piossasco
cantiere 6	Sede periferica in Via D. Galimberti 5 – Orbassano
cantiere 7	Sede periferica in Via Ponsati con ingresso da Via San Michele – Volvera

L'Impresa dovrà, inoltre, provvedere, nel caso, ad assicurare un servizio di pulizia aggiuntivo degli immobili ad essa affidati tutte le volte che le circostanze lo rendano necessario.

Art. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Il valore globale dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023 è stimato nella somma presunta di euro 447.529,06 al netto dell'I.V.A., come di seguito dettagliato:

- € 206.505,72 + I.V.A. 22% per il triennio di affidamento;
- € 206.505,72 + I.V.A. 22% per il rinnovo del triennio successivo;
- € 34.417,62 + I.V.A. 22% per l'eventuale proroga tecnica per un massimo di sei mesi;
- € 100,00 + I.V.A. 22% oneri per la sicurezza.

È stimato un monte ore annuo di 3.574 ore.

Il costo della manodopera è stimato in euro 198.571,44 su base triennale.

Agli oneri derivanti da rischi da interferenza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si ritiene di ovviare mediante la previsione di un'apposita riunione di coordinamento e confronto, a valle dell'aggiudicazione. Gli oneri derivanti da tale riunione di coordinamento, non soggetti a ribasso, sono valorizzati in euro 100,00.

I quantitativi predetti hanno valore indicativo e potranno essere aumentati o ridotti dal Consorzio a suo insindacabile giudizio, durante l'esecuzione del servizio, senza che l'Impresa fornitrice possa richiedere indennizzi, né praticare prezzi unitari maggiori di quelli stabiliti nel contratto.

L'importo a base d'asta è pari alla quota oraria di euro **19,26** - IVA esclusa, è comprensiva di tutti i costi ed oneri ad esclusione degli oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso ed è così determinata:

€ 18,52 costo del personale;

€ 0,74 costo di gestione, pari al 4% del costo del personale.

Il contraente applica il Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali - codice T149.

Ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico che applica un diverso CCNL lo deve indicare nella propria offerta tecnica, purché tale contratto garantisca ai dipendenti le tutele economiche e normative di quello sopra indicato dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Qualora le imprese concorrenti applichino al proprio personale un diverso contratto, in conformità al punto precedente, devono rendere alla Stazione Appaltante un'apposita dichiarazione mediante la quale si impegnano ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, la Stazione Appaltante effettuerà i necessari riscontri attraverso l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta.

La Stazione Appaltante si riserva, prima dell'aggiudicazione, di valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzazione della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

Art. 4 – DURATA DELL'APPALTO – OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio in via anticipata nei casi consentiti dall'art. 17 comma 8 del Codice dei Contratti.

Opzioni e rinnovi

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 36 mesi, per un importo di euro 206.505,72 oltre euro 100,00 per oneri della sicurezza, al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'Amministrazione consortile esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 120 del Codice.

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad euro 447.429,06 oltre euro 100 per oneri della sicurezza;

Qualora nel corso di esecuzione del servizio si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni per variazione dei siti coinvolti, fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, l'Impresa è tenuta ad assicurare il servizio alle stesse condizioni economiche e giuridiche del contratto in essere e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto (cfr. art. 120, comma 9, del Codice dei Contratti).

La decisione dell'affidamento dell'estensione del servizio, nei limiti di cui al precedente comma, rimane in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà del Consorzio, che si riserva inoltre la facoltà di indire una nuova procedura di affidamento del servizio per stabili non compresi nelle schede tecniche di intervento, senza obbligo alcuno nei confronti dell'Impresa.

Si precisa, inoltre, che:

- la suddivisione dell'importo complessivo, al netto del ribasso, potrà variare entro il 20% rispetto a quanto sopra indicato, per esigenze legate alla programmazione degli interventi, fermo restando il valore finale del contratto;
- l'Ente si riserva la facoltà di affidare servizi supplementari di cui all'articolo 120, comma 1, lettera b), del Codice, per un importo stimato non superiore al 50% del valore del contratto iniziale;
- qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore dovrà garantire tale esecuzione alle condizioni originariamente previste;
- la scadenza dell'appalto sarà determinata dall'esaurimento dell'importo contrattuale, fatta salva la menzionata possibilità di variazione entro il 20%: nel caso di esaurimento dell'importo contrattuale prima delle scadenze previste, l'appalto terminerà anticipatamente; nel caso di mancato esaurimento dell'importo contrattuale entro le scadenze previste, la scadenza dell'appalto sarà automaticamente posticipata entro il massimo di 12 mesi;
- il costo di affidamento è onnicomprensivo di tutti gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario dal Capitolato e derivanti dalla gestione del Servizio in essere.

Art. 5 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai fini dell'art. 60 del Codice in caso di variazioni del costo del servizio in aumento o in diminuzione, superiore al 5% del valore complessivo, si procederà alla revisione dei prezzi in relazione alle prestazioni da eseguire nella misura dell'80% della variazione stessa. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi di cui al periodo precedente – sulla base di un'istruttoria avviata su domanda analitica e motivata dell'appaltatore - si utilizzano i seguenti indici sintetici: indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dei servizi – ove disponibili - e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Il procedimento di adeguamento dei prezzi sarà avviato dal CIdiS a seguito di formale richiesta da parte della ditta contraente corredata della documentazione necessaria e comprovante l'esatta quantificazione della percentuale di incremento da applicare e, se riconosciuto, decorrerà dal mese successivo alla richiesta formale pervenuta all'ufficio protocollo del Consorzio.

PARTE II

SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

CAPO I

ORGANIZZAZIONE GENERALE

Art. 6 - INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI

Il servizio di pulizia si intende riferito a tutti i locali, nessuno escluso, degli edifici consortili, di cui alle Schede Tecniche di Intervento.

In dette schede sono riportate le relative superfici, anche se individuate in maniera puramente indicativa. Per ogni spazio oggetto di tali schede sono quantificate le tempistiche minime d'intervento, calcolate in base allo storico ed in considerazione delle superfici coinvolte, che devono essere impiegate per un'esecuzione adeguata del servizio. Tali tempistiche minime non potranno essere in alcun modo disattese.

È fatto carico ai concorrenti, e a loro completo rischio ed esclusiva responsabilità, con apposito sopralluogo obbligatorio, l'onere di verificare le superfici esatte in base alle quali formulare l'offerta. Il servizio dovrà comunque essere reso sull'intero stabile indicato, e con le modalità stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nelle Schede Tecniche di Intervento, senza che possano essere richiesti dall'Impresa indennizzi o incrementi di compenso per maggiori superfici che dovessero risultare rispetto a quanto indicato nelle citate Schede Tecniche.

Nelle Schede Tecniche di Intervento è riportata la frequenza degli interventi da garantire.

Art. 7 - PULIZIE STRAORDINARIE

L'Amministrazione richiede prestazioni per pulizie straordinarie, pari a 350 ore annue; con tale terminologia si intendono interventi non ordinari.

La Stazione Appaltante può richiedere interventi necessari a ripristinare le normali condizioni di utilizzo dei locali a seguito di eventuali lavori edili o per eventi eccezionali, urgenti ed imprevedibili. L'impresa dovrà preventivare quindi il costo dell'intervento straordinario richiesto, che dovrà comunque essere in linea con quello applicato per il servizio oggetto di aggiudicazione, in considerazione anche della presenza in loco di attrezzature, materiali di utilizzo ordinariamente presenti nelle sedi consortili interessate per lo svolgimento del servizio ordinario.

Art. 8 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Per prestazioni di pulizia si intendono le attività svolte per salvaguardare lo stato igienico-sanitario degli edifici e degli ambienti di lavoro finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per il benessere dei lavoratori e dell'utenza.

Durante il servizio di pulizia tutti i locali/spazi, ove possibile, devono essere obbligatoriamente areati.

Il servizio oggetto dell'appalto consiste in tutte le prestazioni, suddivise per immobile e con le relative frequenze, come indicato nelle singole Schede Tecniche di Intervento, salvo eventuali migliorie tecniche offerte in sede di gara.

L'Appalto deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previste nel presente Capitolato.

L'aggiudicataria s'impegna ad effettuare tutti i lavori di pulizia a perfetta regola d'arte e con cura.

A tale scopo l'aggiudicataria dichiara di essere in possesso di mezzi e di attrezzature moderne ed idonee e di disporre di personale addestrato per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Il personale addetto dell'aggiudicataria ha, per lo svolgimento del servizio, la possibilità di accedere in ogni locale di proprietà del Consorzio, pertanto dovrà provvedere alla perfetta cura dei locali, restando unica responsabile in caso di danni arrecati a persone e/o cose durante lo svolgimento del servizio.

Inoltre, dovrà provvedere alla custodia degli immobili, alle chiusure al termine del servizio, essendo in possesso delle chiavi d'accesso dei locali, anche in relazione agli effetti del risarcimento dei danni conseguenti a furti o atti di vandalismo. A tal fine si obbliga il personale dell'Impresa, al termine delle prestazioni, ad accertarsi che tutte le porte (comprese quelle di ingresso ad ogni ufficio) e che tutte le finestre siano chiuse e che tutte le luci siano spente.

Resta inoltre convenuto che ogni anomalia o disfunzione dei servizi igienici o d'altra apparecchiatura o attrezzatura dovrà essere rilevata dal personale addetto al servizio e comunicata al competente ufficio del Consorzio al fine di disporre tempestivamente i necessari ripristini.

Art. 9 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE

La Cooperativa è tenuta ad effettuare l'approvvigionamento di tutti i materiali di consumo occorrenti per le pulizie, quali, a titolo non esaustivo, detersivi, disinfettanti, disincrostanti, prodotti anti-calcare, cere.

La Cooperativa è tenuta, inoltre, ad assicurare l'approvvigionamento del materiale di consumo igienico sanitario (quale a titolo non esaustivo, sapone liquido, carta asciugamani in rotoli, carta igienica, copripiscina per water, sacchetti per assorbenti), dimensionato in base ai dati di afflusso di ogni locale, indicati nelle schede allegate.

Per l'alloggiamento del materiale, la Cooperativa potrà utilizzare i dispenser, contenitori o altro materiale in dotazione nei locali oggetto del servizio o, in alternativa, metterne a disposizione gratuitamente di propri.

Gli oneri per la manutenzione, eventuale sostituzione e ritiro dei dispenser e altro materiale, saranno a carico della Cooperativa. Al termine dell'affidamento la Cooperativa potrà ritirare i dispenser e altro materiale fornito.

I relativi costi sono a carico dell'Impresa.

Tutti i prodotti di pulizia utilizzati dovranno essere conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare n. 51 del 29 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 gennaio 2021 e nel GURI n. 42 del 19 febbraio 2021.

Sono a totale carico dell'Impresa anche gli oneri per l'impiego delle attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo per attrezzature si intendono: scale, lucidatrici, aspirapolvere, lavasciuga, carrelli porta prodotti, mono spazzola, deragnatori ecc.

In linea di massima si prescrive che tale personale debba essere fornito di scope in fibra sintetica, scopini, scope elettrostatiche a frange, spazzoloni per pavimenti, aspirapolveri, spugne di vario genere, stracci da pavimento e per spolverature, contenitori vari in plastica, carrelli per il trasporto dei materiali raccolti, sacchi in polietilene.

Inoltre, la Cooperativa ha l'obbligo di mettere a disposizione del proprio personale tutti i macchinari occorrenti per la pulizia, lavatura e lucidatura dei pavimenti, e ciò ogni qual volta sia necessario procedere all'esecuzione delle corrispondenti tipologie di pulizia.

L'Impresa, prima di iniziare il servizio, dovrà fornire al Consorzio una lista completa dei prodotti di pulizia e l'elenco delle macchine e delle attrezzature certificate che si impegna ad utilizzare per lo svolgimento del servizio, corredata da apposite schede tecniche e di sicurezza, volte alla sicurezza dei dipendenti o terzi. Tutti gli operatori dovranno essere edotti sull'uso delle attrezzature, dei prodotti, ecc... da utilizzare.

Nei limiti dell'occorrente all'esecuzione dell'appalto, la fornitura di acqua ed energia elettrica sarà a totale carico del Consorzio.

Compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo immobile compreso nell'appalto, il Consorzio metterà a disposizione dell'Impresa un locale per la rimessa, esclusivamente, dei materiali e/o delle attrezzature occorrenti all'espletamento del servizio di pulizia. Qualora non sia possibile la messa a disposizione di un idoneo locale, l'Impresa è comunque tenuta a garantire la conservazione dei materiali d'uso e dei macchinari. Deve essere garantito il rispetto delle norme sulla sicurezza, anche per evitare, così, l'incondizionato accesso a personale non addetto al servizio; sia le attrezzature che i prodotti devono venir conservati sottochiave. In ogni caso non deve essere lasciato nulla fuori dagli spazi deputati.

Tutte le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e da tutti gli altri elaborati progettuali, compreso il rispetto delle tempistiche minime di esecuzione, pena l'applicazione delle misure sanzionatorie all'uopo previste.

Ad eccezione di eventuali condizioni migliorative presentate in sede di offerta, non è consentita la variazione di modalità (compreso il rispetto della tempistica minima di esecuzione) o quantità degli interventi di pulizia da parte dell'Impresa, se non previa apposita richiesta al Consorzio ed eventuale relativa approvazione.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni non sia eseguita secondo quanto previsto dagli elaborati di gara e dalle prescrizioni impartite in proposito e stabilite contrattualmente, il Consorzio potrà, come già specificato, adottare i provvedimenti sanzionatori ritenuti necessari, con decurtazione degli importi correlati sulla prima fatturazione utile e fino eventualmente alla risoluzione del contratto. La Stazione Appaltante, in tali circostanze, potrà, in alternativa all'applicazione delle misure sanzionatorie, e con completa ed esclusiva discrezionalità, pretendere dall'Impresa eventuali interventi diversi da quelli contestati e a compensazione degli stessi.

In ogni circostanza l'Impresa dovrà immediatamente, o comunque entro un tempo ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante, eseguire le disposizioni impartite, pena l'applicazione delle misure sanzionatorie così come riportate di seguito.

Qualora durante i lavori di pulizia fossero danneggiati e o sottratti beni immobili o mobili di proprietà del Consorzio e/o di privati (ad es. oggetti eventualmente persi o inavvertitamente abbandonate dai dipendenti consortili), l'Impresa dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle necessarie riparazioni o opportune sostituzioni o ripristino. In caso di beni sottratti la mancata copertura del danno sarà quantificata e quindi oggetto di decurtazione sulla prima fatturazione utile.

In caso di mancato ripristino da parte dell'Impresa, in caso di danni, sarà facoltà del Consorzio far effettuare, direttamente o tramite terzi, le riparazioni o le sostituzioni necessarie, addebitando all'Impresa le spese conseguenti, anche eventualmente detraendole dall'importo dei servizi ancora da liquidare.

Art. 10 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di pulizia dovrà essere svolto:

- a. in orari tali da non ostacolare le attività nei vari stabili ed uffici interessati, quindi al di fuori dei normali orari di funzionamento degli uffici e dei servizi, ossia in un orario normale diurno compreso tra le ore 6:00 e le 8:00 e tra le ore 17:00 e le ore 20:00, salvo diversa eventuale richiesta da parte dell'Amministrazione consortile, nel qual caso dovrà comunque essere tenuto un comportamento che non rechi disturbo al personale consortile;
- b. con i prodotti, i materiali e le attrezzature comunicate e concordate preventivamente con il Consorzio e precisamente identificabili. Non è ammessa la sostituzione di prodotti, attrezzature e macchinari, anche in senso ritenuto migliorativo, se non comunicato precedentemente al Consorzio, che ne dovrà comunque concedere benestare; si ribadisce la necessità che il contenuto dei prodotti approvati sia effettivamente corrispondente a quello riportato sui contenitori appositi, al fine di garantire la sicura esecuzione del servizio;

- c. con utilizzazione dell'energia elettrica e dell'acqua limitatamente all'espletamento del servizio di pulizia, con la diligenza del "buon padre di famiglia" e con l'impegno ad evitare sprechi di qualunque natura;
- d. con assunzione di responsabilità per i danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi da parte del personale addetto al servizio e per cause ad esso connesse;
- e. nel rispetto ambientale, evitando sprechi o eccessi nell'utilizzo di prodotti;
- f. con l'opportuna diligenza, scongiurando inutili sprechi di tempo;
- g. nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 11 – RACCOLTA RIFIUTI

Il servizio deve essere completato con il conferimento dei rifiuti, divisi seguendo il criterio differenziato in uso, nei punti di raccolta/cassonetti pubblici messi a disposizione dal Consorzio. Per i rifiuti più ingombranti, es. carta, vetro, ecc....., i relativi contenitori devono essere trasportati nei giorni deputati alla raccolta nei punti adeguati; i contenitori devono poi venir riposizionati, immediatamente il giorno seguente, nei luoghi deputati.

L'Impresa dovrà provvedere autonomamente al rifornimento dei sacchi per il contenimento dei rifiuti differenziati, in linea con le disposizioni a tale riguardo vigenti per il Consorzio.

L'Impresa dovrà provvedere altresì alla fornitura dei sacchetti per i cestini presenti negli uffici. Tali sacchetti dovranno venir sostituiti con cadenza idonea per garantire le giuste condizioni di una pulizia ordinata e sicura.

In nessun caso i rifiuti prodotti potranno venire abbandonati all'interno degli immobili in cui si eseguono i servizi in appalto, pena l'applicazione delle dovute penali.

PARTE III PERSONALE

Art. 12 – CLAUSOLA SOCIALE ED INSERIMENTI LAVORATIVI

Nell'ambito dei servizi di cui al presente appalto, l'Impresa appaltatrice:

1. è tenuta ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Appaltatore uscente, fatta salva diversa volontà delle persone stesse, compreso il personale appartenente alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, come previsto dall'articolo 57 del Codice dei Contratti, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore. Dovrà a tal proposito essere presentato un apposito progetto di assorbimento del Personale, che illustri le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della clausola stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento, trattamento economico), pena l'esclusione dalla gara, con garanzia di fornire personale comunque adeguatamente preparato. Il numero di unità

operative per l'esecuzione del servizio dovrà essere consono allo svolgimento regolare del servizio, che dovrà essere sempre coperto completamente.

Di seguito si riportano i dati forniti dall'Appaltatore uscente, come da PEC in data 25-01-2024 protocollo n. 1076 relativi al personale attualmente operante:

n .	CCNL	CATEGORIA	MANSIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE	MONT E ORE	% PART TIME	DATA ASSUNZIONE	SCATTI ANZIANITÀ	FORMAZ OBBLIGATORI A	COST O LORD O
1	Cooperative sociali	A1	ADD. PULIZIE	IND.TO P/T	17,5	46,05	01/09/2015	5	8 H	€ 15,50
2	Cooperative sociali	A1	ADD. PULIZIE	IND.TO P/T	25	65,79	01/12/2020	1	8 H	€ 15,00
3	Cooperative sociali	A1	ADD. PULIZIE	IND.TO P/T	20	52,64	01/09/2015	5	8 H	€ 15,50
4	Cooperative sociali	A1	ADD. PULIZIE	IND.TO P/T	20	52,64	30/01/2023	-	8 H	€ 14,50
5		A1	ADD. PULIZIE	ORE ANNUE	182	Pulizie straordinarie				€ 15,00

Il personale di cui alla tabella sopra riportata potrà essere ceduto all'Appaltatore subentrante e dovrà, come già specificato, essere adeguatamente preparato e formato.

2. l'Impresa dovrà comunque garantire un numero di unità operative tali che il servizio venga continuativamente coperto e svolto a regolare d'arte, con eventuale sostituzione degli operatori con altrettanti formati in maniera equipollente, pena l'applicazione delle misure sanzionatorie così come disciplinate nel presente documento.

Gli eventuali inserimenti dei soggetti svantaggiati, a titolo di assunzione, sono effettuati sulla scorta di appositi progetti individuali, con modalità attuative di competenza dell'Impresa.

Tutto il personale impiegato dovrà essere coordinato da un supervisore dell'Impresa (inquadrate in categoria A2) che dovrà essere presente in loco durante lo svolgimento del servizio almeno 1 volta al mese o a richiesta della Stazione Appaltante.

In caso di sostituzione del supervisore dell'Impresa, la stessa dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante.

Art. 13 – CARATTERE DELL'APPALTO – OBBLIGO DI CONTINUITÀ

I servizi oggetto di questo appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore". Al fine di garantire la continuità del servizio, in caso di assenza del Personale l'Impresa dovrà assicurarne la sua tempestiva sostituzione, con unità equipollenti, quindi adeguatamente formate e dotate di ogni ausilio e attrezzatura idonei allo svolgimento corretto del servizio.

In caso di interruzione o arbitrario abbandono del servizio nonché di sospensione dello stesso per più di 5 giorni effettivi, anche solo di una unità operativa, il Consorzio avrà facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, con risarcimento del danno ed incameramento della cauzione definitiva.

In caso di sospensione del servizio sino a 5 giorni effettivi di ogni unità operativa, troveranno applicazione le penali di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 14 – REFERENTI DELL'IMPRESA

L'Impresa dovrà procedere, prima dell'avvio del servizio, all'individuazione di:

- un Responsabile referente per l'appalto, adeguatamente preparato, con compiti di verifica e controllo del personale e delle prestazioni, il quale dovrà, inoltre, essere costantemente reperibile per via telefonica – cellulare - mail anche oltre l'orario di servizio ed essere sempre quindi disponibile ad un confronto fruttuoso con la Stazione Appaltante; tale Responsabile sarà il principale interlocutore con la Stazione Appaltante, la quale, pertanto, non dovrà farsi carico di richieste/lamentele/osservazioni dirette da parte degli operatori dell'Impresa. L'Amministrazione consortile potrà richiedere la sostituzione del Responsabile in caso lo ritenga non idoneo al ruolo rivestito e l'Impresa dovrà provvedere a tale sostituzione entro brevi termini;
- un coordinatore della squadra operativa/caposquadra, inquadrato in categoria A2, che assisterà il Responsabile referente per l'appalto, coordinerà costantemente le maestranze e gli operatori e rivestirà figura di mediazione tra il personale dipendente dell'Impresa e il Direttore dell'Esecuzione consortile, dovrà inoltre garantire la propria presenza in loco con una frequenza adeguata al corretto svolgimento del proprio ruolo, almeno 1 volta al mese o su richiesta dell'Amministrazione consortile; l'Amministrazione consortile potrà richiedere la sostituzione dello stesso in caso lo ritenga non idoneo al ruolo rivestito e l'Impresa dovrà provvedere a tale sostituzione entro brevi termini.

Tali riferimenti dovranno essere comunicati immediatamente, quindi prima dell'avvio del Servizio, alla Stazione Appaltante.

L'Impresa dovrà provvedere, inoltre, a comunicare il Responsabile del servizio di prevenzione protezione nonché a nominare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/2008.

Un rappresentante del Consorzio svolgerà idoneo servizio ispettivo, a campione, per il controllo del rispetto da parte dell'Impresa degli oneri imposti dal punto di vista quantitativo e qualitativo.

Il servizio svolto dovrà essere eseguito secondo cicli di intervento giornalieri o periodici, secondo quanto disciplinato nelle schede allegate e dal successivo accordo di dettaglio tra l'Impresa e il Consorzio.

La vigilanza ed il controllo sul servizio competono al Direttore Generale del Consorzio, quale Direttore dell'Esecuzione del servizio, con la collaborazione del personale incaricato.

L'inosservanza degli obblighi contrattuali accertata verrà contestata all'Impresa appaltatrice per iscritto.

La stessa potrà produrre le sue controdeduzioni entro 15 giorni dalla data di contestazione

Mentre, trascorso inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta la mancanza e saranno applicate le penalità previste dalla presente Capitolato.

In ogni caso, previo esame delle deduzioni dell'Impresa, deciderà insindacabilmente il Direttore Generale del Consorzio sull'applicazione delle penalità e sul loro ammontare.

Ai sensi dell'art. 10 comma 5 della L.R. n. 18/1994 è prevista una verifica annuale da parte del Consorzio, al fine di constatare la corretta prosecuzione dei progetti di inserimento delle persone svantaggiate.

Nel caso in cui si riscontrino ritardi insanabili o errata conduzione dei progetti di inserimento delle persone svantaggiate, è facoltà dell'Amministrazione, sentita l'Impresa, procedere alla risoluzione del contratto in via anticipata.

Art. 15 – PERSONALE

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire con personale dipendente dall'Impresa.

Il numero di addetti incaricati dell'Impresa dovrà essere sufficiente a compiere nella loro totalità, e secondo modalità ottimali, i lavori e le operazioni previsti.

Si precisa che il numero delle unità operative necessarie per uno svolgimento adeguato del servizio, anche in funzione del monte ore e delle tempistiche giornaliere di impiego, e quindi altresì degli stabili coinvolti e delle superfici degli stessi, deve essere garantito continuativamente per non compromettere l'esecuzione puntuale del servizio. Il mancato rispetto di ciò sarà oggetto di correlata penale.

L'Impresa è tenuta altresì a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei nominativi del personale impiegato presso i vari stabili oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il personale non potrà in alcun caso essere soggetto a rotazione o sostituzione senza averne data idonea comunicazione al Consorzio.

La rotazione e o la sostituzione devono coinvolgere personale idoneo e con formazione almeno equipollente a quello uscente, possono essere effettuate solo senza soluzione di continuità e perciò senza causare interruzione di servizio.

Preliminarmente all'inizio del rapporto contrattuale, l'Impresa dovrà fornire al Consorzio un elenco nominativo del personale impiegato nell'appalto con l'esatta indicazione del contratto collettivo di appartenenza e l'eventuale categoria svantaggiata ex Legge n. 381/1991, le relative qualifiche, la tipologia contrattuale, la qualifica di ogni operatore, il livello contrattuale, il monte ore settimanale e giornaliero di impiego, la decorrenza dell'anzianità, gli scatti di anzianità, il livello retributivo.

Inoltre, in ottemperanza alla Legge n. 381/1991, l'Impresa dovrà garantire l'assunzione di personale come da art. 4 della Legge stessa, nella misura percentuale non inferiore al 30% dei lavoratori impiegati.

Le persone svantaggiate impiegate devono costituire il 30% del totale dei lavoratori impiegati nel servizio e le ore lavorate dalle suddette persone in situazione di svantaggio devono costituire, a consuntivo, almeno il 30% del monte ore giornaliero, calcolato su media trimestrale, fatte salve le assenze per infortunio o malattia.

In caso di dimissioni del personale, nonché licenziamenti per giusta causa, pensionamenti, ecc... l'Impresa dovrà darne tempestiva comunicazione al Consorzio, specificando dettagliatamente i motivi della risoluzione contrattuale.

Per ciascun lavoratore svantaggiato l'Impresa dovrà predisporre uno specifico progetto di inserimento lavorativo.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno di servizio, l'Impresa:

- dovrà produrre una relazione sull'andamento di ogni singolo progetto di inserimento lavorativo, con indicazione del numero di ore svolte da ogni singolo soggetto svantaggiato, rispetto al monte ore annuo complessivo delle pulizie, ai fini della verifica del rispetto dei parametri percentuali stabiliti dal Capitolato ed oggetto di offerta tecnica;
- provvedere all'aggiornamento (con eventuali modifiche) di ogni singolo progetto di inserimento lavorativo di ogni soggetto svantaggiato.

L'Impresa dovrà altresì provvedere, a norma di legge ed in attuazione delle disposizioni che prevedono la trasmissione della copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali relativi al personale impiegato, ad inviare, dietro richiesta del Consorzio, copia dei modelli di versamento, con allegata distinta nominativa dei dipendenti impiegati nel servizio e visione del libro matricola.

La mancata presentazione dei documenti di cui sopra, comporterà la sospensione del pagamento del mese oggetto di verifica.

Il protrarsi di tale inadempienza sarà motivo valido per la risoluzione anticipata del contratto.

Il personale impiegato dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificati richiesti dalla vigente normativa.

L'Impresa è tenuta ad adibire il personale a compiti e mansioni previsti per la qualifica posseduta dagli strumenti contrattuali applicabili e deve sempre vigilare sulla condotta corretta a cui lo stesso è tenuto.

Il personale dell'Impresa dovrà presentarsi in servizio in divisa da lavoro, che dovrà essere mantenuta in modo decoroso. La divisa deve riportare la scritta o il distintivo di riconoscimento dell'Impresa e la targhetta con il nome del dipendente e, qualora il genere di prestazione lo richieda, dovrà indossare gli indumenti protettivi conformemente alle norme di igiene del lavoro (guanti, calzari, ecc...).

L'Impresa sarà tenuta alla sostituzione delle divise e degli ausili consumati o rotti o comunque non consoni al servizio.

Il Consorzio ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione del personale non gradito che durante lo svolgimento del servizio abbia dato motivo di lagnanza o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Le segnalazioni e le richieste del Consorzio in questo senso saranno impegnative per l'Impresa che provvederà alla sostituzione in un tempo congruo e comunque non superiore al termine richiesto dalla Stazione Appaltante, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Consorzio.

Tutto il personale deve svolgere il servizio con la dovuta diligenza e discrezione e quindi allo stesso è fatto divieto, a titolo esemplificativo, di aprire cassetti o armadi, maneggiare carte, disegni o altri documenti lasciati sulle scrivanie, diffondere notizie o contenuti di atti e documenti dei quali dovesse venire a conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni. Ogni oggetto che risulti smarrito, rinvenuto nell'espletamento del servizio, dovrà essere consegnato agli uffici della Polizia Locale, a cui andrà comunicato il luogo del ritrovamento al fine di agevolare la restituzione al legittimo proprietario/possessore.

L'Impresa si farà carico delle spese per la fornitura di:

- adeguate divise per il personale impiegato, che ne dovrà essere sempre dotato alle condizioni come sopra specificate;
- tessere di riconoscimento e distintivi;
- materiale di protezione individuale contro gli infortuni, ausili adeguati allo svolgimento del servizio.

Il Personale dovrà essere dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici specifici tali da assicurare l'incolumità agli addetti da qualsiasi infortunio, con particolare riguardo ad eventuali interventi in altezza, in tal caso le attrezzature utilizzate dovranno essere certificate e conformi.

L'Impresa/il caposquadra coordinatore degli operatori dovrà riferire per iscritto, sia pure succintamente, al Direttore dell'Esecuzione ogni inconveniente che si dovesse verificare nell'espletamento del servizio di pulizia.

L'Impresa è responsabile, sia nei confronti del Consorzio che di terzi, della tutela, della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

L'Impresa è tenuta alla rilevazione delle presenze del personale, nel modo ritenuto più opportuno ma atto alla verifica dell'orario di servizio di tutti gli addetti e così rendicontare eventuali difformità al Consorzio, che potrà nel caso applicare gli appropriati provvedimenti sanzionatori.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, e dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolto e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'Impresa è esclusiva responsabile di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli operatori impiegati nel servizio ed è altresì responsabile degli eventuali infortuni ed incidenti che dovessero verificarsi agli utenti.

L'Impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione.

Art. 16 – FORMAZIONE

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'Impresa deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione e aggiornamento nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri elaborati di gara, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Consorzio.

L'Impresa dovrà fornire alla Stazione Appaltante la certificazione relativa alla formazione e all'aggiornamento del Personale, con cadenza almeno annuale, e comunque in casi di richiesta della Stazione Appaltante.

La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza ed igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento, sulla condotta da osservare nello svolgimento del servizio, anche nei confronti dei propri colleghi e nei confronti dei dipendenti del Consorzio.

Art. 17 – NORME DI TUTELA DEL PERSONALE

L'Impresa si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori, impiegati nei servizi costituenti oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, nonché agli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato.

L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare il sopraindicato CCNL anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione. Si obbliga a presentare, su richiesta del Consorzio, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corrispondenza dei salari e dei relativi versamenti contributivi e ad esibire in qualsiasi momento tutta la documentazione ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, al fine di evitare il sorgere di situazioni incresciose di malcontento tra il personale operativo a discapito della correttezza dello svolgimento del servizio.

In caso di accertata inadempienza degli obblighi previsti nel presente articolo, il Consorzio, applicherà i provvedimenti sanzionatori di cui al successivo articolo; l'Impresa non potrà opporre eccezione alcuna al Consorzio.

L'Impresa è tenuta all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio Personale e dei soci lavoratori in caso di cooperative.

Ferma restando da parte del Consorzio l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Impresa.

Qualora venga accertato che l'Impresa abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la

legislazione italiana o dallo Stato in cui sono stabiliti, il Consorzio, si riserva la facoltà di ricorrere alla risoluzione del contratto.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le eventuali spese sostenute dal Consorzio.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Impresa.

Il persistere dell'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dal Consorzio, determinerà, senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 18 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'Impresa è obbligata al rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Lo svolgimento del servizio non comporta rischi interferenziali per cui non è necessaria la redazione del DUVRI. Il costo presunto relativo alle misure di sicurezza necessarie per l'eliminazione delle interferenze è stato valutato pari a euro 100,00 esclusa I.V.A. per la - previsione di un'apposita riunione di coordinamento e confronto, a valle dell'aggiudicazione.

PARTE IV

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE - CONTROLLI

Art. 19 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa è tenuta al rispetto del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro, e delle sue successive modifiche ed integrazioni. In merito alla sicurezza (senza esclusione di quanto non espressamente riportato) e di vari altri aspetti l'impresa è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a. assicurare il completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di ausili e di attrezzature, nonché l'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso; deve inoltre imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto;
- b. fornire la completa dotazione, a proprio totale carico, di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) connessi al servizio svolto per tutti i lavoratori impegnati, che devono altresì essere resi edotti e formati sugli specifici rischi che la loro attività comporta;
- c. assicurare la completa dotazione, a proprio totale carico, di tutti i DPI che potranno essere prescritti dal Consorzio in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta;
- d. predisporre e consegnare al Consorzio, prima dell'inizio di servizi che per la particolarità lo richiedano (es. lavori in altezza, disinfestazioni ecc...) un Piano

- Operativo di Sicurezza (POS), redatto nei modi e forme di legge e che tenga conto delle situazioni peculiari dei singoli luoghi di lavoro compresi nell'appalto;
- e. disporre di mezzi e organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi secondo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati progettuali;
 - f. assicurare il contegno/comportamento corretto dei propri dipendenti, anche in riferimento ad ordine e pulizia personali, nonché eventuale divisa ed il cartellino di identificazione, garantendo che il Personale si esima – come già sottolineato nel presente atto –, durante lo svolgimento del servizio, da comportamenti inappropriati ed inefficienti;
 - g. assicurare che, per tutta la durata dell'appalto, tutte le attrezzature utilizzate per il servizio saranno presenti nei depositi deputati, tenute in perfetta efficienza, collaudate a norma di legge, e saranno sostituite immediatamente quelle che, per usura o per avaria, risultassero deteriorate o mal funzionanti;
 - h. le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera impiegati nell'esecuzione del servizio dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica dovranno risultare in regola con tali controlli, la regolarità dovrà essere certificata;
 - i. le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati nell'esecuzione delle prestazioni di pulizia saranno custoditi, sottochiave, a cura e a rischio dell'Impresa e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà, la qualità degli stessi dovrà corrispondere a quanto dichiarato in sede di gara o se migliorativa comunicata alla Stazione Appaltante che potrà concedere eventuale benessere;
 - j. indicare il nominativo del Referente Impresa e del caposquadra/coordinatore degli operatori, con recapiti telefonici (cellulari), indirizzi mail ed eventuali n. verde cui il Consorzio potrà far riferimento per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, come già specificato negli articoli precedenti;
 - k. comunicare tempestivamente in modo preciso le eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio, proporre eventuali soluzioni che dovranno comunque venir approvate dalla Stazione Appaltante;
 - l. smaltire i rifiuti particolari/solidi urbani secondo le modalità di conferimento presso la piattaforma ecologica del Consorzio, sulla base delle disposizioni regolamentari in vigore nel Consorzio e come già specificato negli articoli precedenti.

Art. 20 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI – CLAUSOLA DI MANLEVA

L'Impresa sarà responsabile nei confronti del Consorzio del buon andamento di tutti i servizi da essa assunti e della disciplina dei suoi dipendenti, pena l'applicazione delle misure sanzionatorie come da successivo articolo.

L'Impresa è responsabile, inoltre, di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente dal proprio personale, dal materiale, dalle attrezzature e dai macchinari nei confronti del Consorzio o di terzi, sollevando così l'Amministrazione consortile da qualsivoglia responsabilità civile o penale.

L'Impresa è obbligata a stipulare un'adeguata polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione consortile da tutti i rischi connessi con l'esecuzione del servizio, determinati da qualsiasi causa, e preveda espressamente la garanzia di Responsabilità civile verso Terzi (RCT) nell'esecuzione del servizio per tutto il periodo del contratto.

Il massimale di tale polizza è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere per un importo non inferiore ad € 500.000,00 (art. 117 comma 10 del Codice).

Fatti salvi gli interventi in favore dell'Impresa da parte di Società assicuratrici, la stessa risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Consorzio.

Copia conforme all'originale di detta polizza assicurativa contratta dall'Impresa a copertura dei rischi sopra indicati, dovrà essere consegnata, prima della stipula contrattuale, al Consorzio, unitamente alla ricevuta di pagamento del relativo premio.

L'inosservanza di quanto sopra stabilito o l'inadeguatezza della polizza, non consentono di procedere alla stipula del contratto d'appalto, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 21 – VIGILANZA E CONTROLLI

Il Consorzio provvederà per il tramite del proprio Responsabile del Procedimento e del proprio Direttore dell'Esecuzione alla vigilanza ed al controllo sull'esecuzione dei servizi di pulizia.

Il Direttore dell'Esecuzione comunicherà direttamente all'Impresa le disposizioni e gli ordini di servizio.

L'Impresa si impegna ad ottemperare a tali disposizioni ed ordini di servizio.

Il Responsabile del Procedimento e o il Direttore dell'Esecuzione incaricato del controllo avranno accesso in qualsiasi momento ai locali dove devono essere eseguite le pulizie, anche durante la loro esecuzione.

Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi da parte dell'Appaltatore o in caso di non ottemperanza alle disposizioni impartitegli nel termine assegnatogli, l'Amministrazione consortile avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra impresa, alla continuazione degli stessi con addebito all'Impresa appaltatrice delle spese.

Art. 22 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

Il Consorzio adotterà nei confronti dell'Impresa i seguenti provvedimenti:

- contestazione orale;
- contestazione/richiamo scritto/diffida;
- applicazione misure sanzionatorie;
- richiesta di allontanamento ed eventuale immediata sostituzione del Responsabile referente per l'appalto, del caposquadra, di eventuali assistenti, di preposti, di operatori o personale alle dipendenze sotto qualsiasi titolo;

- risoluzione del contratto.

Qualora, in esito dei controlli, dovessero essere rilevate inadempienze da parte dell'Impresa riguardanti la mancata o irregolare esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Direttore dell'Esecuzione procederà, con richiamo verbale ed eventualmente convocando immediatamente l'appaltatore, all'immediata contestazione dei fatti rilevati, invitando l'Impresa ad eseguire immediatamente o comunque entro un congruo termine il servizio inadempiuto e contestato.

L'Impresa dovrà rendicontare al direttore esecuzione il ripristino delle giuste condizioni di pulizia, entro e non il termine richiesto.

Il Direttore dell'Esecuzione potrà chiedere l'immediata sostituzione del personale inadempiente, l'impresa dovrà provvedere incondizionatamente e comunicare quindi i dati identificativi del soggetto subentrante a cui dovrà far svolgere il mancato servizio.

L'Amministrazione consortile si riserva la facoltà di comminare all'Impresa appaltatrice penali variabili da euro 100,00= ad euro 1.000,00 a seconda della gravità della violazione.

Si indicano, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti ipotesi:

	Descrizione	Importo penale
1	Mancata osservanza del numero e della giusta qualifica degli addetti previsti dal progetto tecnico, per ogni posizione risultante non consona o mancante, anche per un solo giorno e non opportunamente sostituita con organico formato in maniera equipollente. La penale verrà moltiplicata per il numero di stabili coinvolti e per il numero dei giorni di disservizio, fino ad un massimo di giorni 5; oltre al 5 giorno consecutivo verrà applicato quanto al successivo articolo.	Euro 100,00
2	Ove anche per un solo giorno il servizio di pulizia ordinaria, giornaliero e periodico, sia espletato in modo incompleto o carente rispetto al presente Capitolato Speciale d'Appalto, o rispetto a quanto richiesto ad hoc per esigenze particolari, o rispetto agli elaborati progettuali ed alle migliorie tecniche presentate in sede di gara, così come per il mancato recupero del servizio	Euro 200,00
3	Ove si verifichi un mancato, carente o incompleto invio dell'elenco dei nominativi di tutti i lavoratori utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, e anche nel caso si verifichi il mancato rispetto delle norme a tutela del Personale, la penale sarà applicata moltiplicandola per ogni giorno successivo al termine stabilito per l'invio dell'elenco.	Euro 100,00
	Ove il personale impiegato non venga opportunamente identificato, non rispetti gli orari concordati per l'espletamento del servizio, non rispetti	Euro 100,00

4	le zone oggetto di servizio a cui è abbinato, non rispetti un comportamento corretto nell'espletamento del servizio.	
5	Ove il personale impiegato non sia formato così come al precedente Art.18 e quindi non sia fornita adeguata Certificazione.	Euro 300,00
6	Ove si verifichi un mancato, carente o incompleto invio del verbale periodico, entro la settimana successiva abbinata allo svolgimento, di corretta esecuzione del servizio presso ogni stabile, la penale sarà moltiplicata per ogni giorno di ritardo.	Euro 50,00
7	Per mancato rispetto delle norme di sicurezza anche qualora non sia successo alcun incidente o grave anomalia, compresa l'ipotesi di mancata custodia sottochiave dei prodotti.	Euro 1.000,00
8	Per prodotti non conformi a quelli dichiarati dall'Impresa appaltatrice in sede di offerta e non corrispondenti alle caratteristiche ecologiche previste dagli elaborati di gara, così come per mancanza di corrispondenza tra contenuto e contenitore identificativo dello stesso come da etichettatura di individuazione.	Euro 1.000,00
9	Abbandono dei rifiuti raccolti durante lo svolgimento del servizio, all'interno degli immobili interessati.	Euro 100,00
10	In caso di irreperibilità del Responsabile e o del caposquadra	Euro 50,00
11	In caso di assenza in loco del caposquadra nel giorno mensile designato o negli ulteriori giorni di cui alle proposte migliorative, la penale sarà moltiplicata per ogni giorno di mancanza dal servizio.	Euro 100,00
12	Mancanza di conformità alle vigenti prescrizioni di legge, a garanzia della sicurezza e dell'efficienza, delle macchine, delle attrezzature e dei mezzi d'opera impiegati nell'esecuzione del servizio.	Euro 100,00

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero meno gravi ma ripetute, l'Amministrazione consortile ha facoltà, previa intimazione scritta a mezzo PEC all'Impresa appaltatrice, di risolvere il contratto.

Per il recupero delle penali di cui al presente articolo, l'Amministrazione consortile potrà rivalersi su eventuali fatture/crediti vantati dall'Impresa, nonché sul deposito cauzionale, senza operare diffide o formalità di sorta.

L'applicazione della penalità, eventualmente anche come trattenuta, non estingue il diritto di rivalsa del Consorzio nei confronti dell'Impresa per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Impresa rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Non saranno applicate penali per cause di forza maggiore, che vanno comunque documentate e che in nessun caso possono protrarsi oltre i cinque giorni.

La mancata esecuzione di ogni singolo intervento previsto nei vari cicli dà pieno diritto al Consorzio di applicare una penale giornaliera pari al 1 per mille del valore del contratto.

Nel caso di recidiva le penalità sono raddoppiate.

La reiterata inosservanza degli obblighi previsti ed in particolare, l'applicazione delle penali di cui sopra per un numero superiore a 5, indipendentemente dal tipo delle stesse, consentirà al Consorzio di esercitare la facoltà di risoluzione anticipata del contratto.

Ogni sanzione, salvo i provvedimenti disciplinari di cui al CCNL applicato dall'Impresa, non potrà essere addebitata ai dipendenti dell'Impresa.

Il Consorzio provvederà alla contestazione delle inadempienze riscontrate, formalmente, con PEC, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata sulla base di formale provvedimento motivato del Direttore, in cui si darà conto delle eventuali giustificazioni prodotte dalla controparte e delle ragioni per cui il Consorzio ritiene di disattendere.

Nel caso di applicazione di penali l'Ente Appaltante emette nei confronti dell'appaltatore nota di addebito di penalità per il corrispondente importo.

Resta altresì inteso che ove l'Ente Appaltante sia tenuto a quella data al pagamento di qualche tranche del corrispettivo, l'Ente Appaltante avrà diritto di trattenere l'importo oggetto della nota di addebito della penalità dai pagamenti ancora dovuti all'appaltatore, fatto salvo l'obbligo dell'appaltatore di corrispondere all'Ente Appaltante la differenza, se superiore, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di pagamento inviata dall'Ente Appaltante. In caso di mancato pagamento, l'Ente Appaltante potrà altresì escutere la garanzia fideiussoria.

In quest'ultimo caso, l'integrazione dell'importo della cauzione definitiva da parte dell'appaltatore dovrà avvenire entro 15 giorni.

Le penalità saranno comunicate all'appaltatore a mezzo pec, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

Art. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo, l'Amministrazione consortile potrà dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a. per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Impresa;
- b. mancata assunzione del servizio oltre il quinto giorno dalla data fissata;
- c. per sospensione del servizio per oltre 5 giorni effettivi;
- d. per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio dell'Amministrazione consortile, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari;
- e. quando l'Impresa si rende colpevole di frode;
- f. per sopravvenuta perdita, anche parziale, dei requisiti richiesti dalle normative nazionali o regionali per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;
- g. perdita dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- h. mancata ottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, giuridici o contrattuali dell'Impresa verso il personale dipendente o incaricato per lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto;
- i. mancata osservanza delle norme di sicurezza e/o delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- j. subappalto autorizzato secondo le disposizioni di legge, art. 119 del Codice;
- k. cessione del contratto a terzi;
- l. inosservanza agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- m. per ogni altra grave inadempienza ai termini degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile;
- n. in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati di gara;
- o. qualora il monte ore lavorativo delle persone svantaggiate inserite risulti inferiore rispetto a quanto stabilito;
- p. qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritta dalla legge, non sia più presente nella intera compagine dell'Impresa e del fatto non sia stato informato l'Ente e l'Assessorato Regionale preposto alla tenuta dell'Albo delle Cooperative Sociali entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione definitiva.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'Impresa dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, il Consorzio potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra Impresa, fino alla scadenza naturale dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Codice, in caso di risoluzione per inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta successiva a quella dell'aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta (art. 124 comma 2 del Codice).

PARTE V

GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO

Art. 24 – DIVIETO DELLA CESSIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONE DI SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dal Codice. Il concorrente all'atto dell'offerta dovrà indicare espressamente l'eventuale intenzione di utilizzare il subappalto nei limiti previsti dalla normativa vigente (art. 119 del Codice), in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Art. 25 – PAGAMENTI E FATTURAZIONI

Il corrispettivo per il servizio oggetto di affidamento, determinato a corpo, viene definito, I.V.A. esclusa, a seguito della componente di ribasso offerto in sede di gara in base al quadro economico di progetto.

La Cooperativa si impegna ad emettere una unica fattura mensile, inserendo distintamente le quote di ciascun cantiere attivato nel mese.

Con l'importo di cui al precedente comma, l'Esecutore del servizio si intende compensato di qualsiasi suo avere e pretendere dal Consorzio per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con riferimento al servizio effettivamente svolto, in rate periodiche (mensili) posticipate secondo quanto previsto dal contratto.

Il pagamento delle prestazioni e dei servizi resi in esecuzione al contratto relativo al presente affidamento verrà effettuato dal Consorzio a mezzo mandato bancario entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, dalla data di ricevimento della fattura in formato elettronico (Legge n. 244/2007 e s.m.i.) a seguito della verifica di conformità del servizio erogato.

L'Affidataria è tenuta a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate, delle ore di attività erogate e degli operatori utilizzati nel periodo di riferimento indicato nella fattura, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire al Consorzio la puntuale verifica delle attività e la corretta liquidazione delle somme spettanti.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Ente, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'Affidataria mediante l'acquisizione online del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), secondo le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente. L'Ente, a seguito della verifica di cui al precedente comma, procede alla liquidazione delle prestazioni effettivamente realizzate.

Le liquidazioni saranno, altresì, eseguite altresì, nel rispetto dell'art. 30, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

Il pagamento del corrispettivo dell'Affidamento avverrà a rate mensili posticipate e devono riportare in modo dettagliato il monte ore di servizio mensile prestato dagli operatori e il relativo costo orario.

Tale importo sarà comprensivo di tutti gli oneri posti a carico dell'Impresa derivante dalla gestione del servizio in essere.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Affidataria, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte del Consorzio. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'Affidataria non potrà opporre eccezione all'Amministrazione consortile, né avrà titolo di risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Ai sensi del D.M. n. 55/2013, tutte le fatture relative al presente affidamento intestate al Consorzio dovranno:

- essere emesse in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio;
- riportare il codice univoco ufficio dell'Ente che risulta essere: UFKVZ2;
- indicare il numero della Determinazione di aggiudicazione definitiva;
- contenere l'oggetto del contratto ed il Codice Identificativo di Gara (CIG);
- riportare, ai sensi della Legge n. 190/2014 e s.m.i., l'annotazione "Scissione dei Pagamenti" (Split Payment).

I pagamenti all'Impresa saranno effettuati esclusivamente con le modalità previste dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e ss.mm. e ii, in base alla quale la stessa dovrà assumere tutti gli obblighi previsti e fornire i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il codice IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare su detto conto. In assenza di tali dati o di comunicazione di eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile al Consorzio per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento.

L'esecutore del servizio, al momento della sottoscrizione del contratto, deve dichiarare se l'importo delle fatture relative al servizio reso è soggetto, o meno, all'aliquota I.V.A., indicando la relativa percentuale e l'eventuale normativa di esenzione.

Art. 26 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 27 – CONTROVERSIE

La risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Amministrazione consortile e l'Impresa appaltatrice, inerente o conseguente il presente appalto, è demandata all'Autorità Giudiziaria competente del Tribunale di Torino, con espressa esclusione della competenza arbitrale.

Art. 28 – CODICE DI COMPORTAMENTO – NORME COMPORTAMENTALI

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati dell'Amministrazione Consortile che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'Amministrazione medesima, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti sia dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e, ai sensi dell'art. 2, c. 3 dello stesso D.P.R., per quanto compatibili, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 23/12/2013, consultabile sul sito istituzionale del Consorzio nella sezione "Amministrazione Trasparente", seguendo il seguente percorso: Disposizioni generali – atti generali – codice disciplinare e codice di condotta. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all'Amministrazione Consortile.

L'Aggiudicatario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Il Consorzio ha la facoltà di richiedere l'allontanamento di chiunque contravvenga alle disposizioni in materia comportamentale.

Il personale deve essere di gradimento al Consorzio che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualunque momento la sostituzione, ragionevolmente motivata, in tale ipotesi l'aggiudicatario dovrà impegnarsi a soddisfare le richieste del Committente entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

Non è consentito l'uso, senza la dovuta autorizzazione, di apparecchiature o materiale di ogni tipo di proprietà del Consorzio.

Ogni oggetto eventualmente smarrito e ritrovato dovrà essere consegnato al Responsabile dell'appalto a cui dovranno essere segnalati gli eventuali inconvenienti, necessità di riparazioni ed ogni tipo di disagio riscontrato nell'ambito del lavoro.

Art. 29 – RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nelle Schede Tecniche di intervento e negli altri elaborati progettuali si fa riferimento alle norme

ed ai regolamenti vigenti in materia. Il contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e del codice civile.

L'Impresa è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste nella norma di gara.

L'Impresa si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza di tutte le condizioni che incidono sull'esecuzione del servizio, sulle ubicazioni dei locali e delle attrezzature eventualmente da utilizzare, e che comunque potranno essere soggetti a modificazione nel corso della durata dell'appalto.

Art. 30 – CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI E RISERVE

Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Capitolato.

Tutte le riserve che l'appaltatore intendesse formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta a mezzo pec, che dovrà pervenire all'Ente Appaltante entro 15 (quindici) giorni solari dall'insorgenza dei motivi che concorrono alla formulazione delle riserve anzidette. La riserva deve essere documentata con l'analisi dettagliata dei fatti e/o accadimenti pregiudizievoli e delle somme cui l'appaltatore ritiene di aver diritto. L'appaltatore che non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nei termini previsti decade dal diritto di far valere, in qualsiasi sede, riserve e domande.

Art. 31 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore, in caso di contestazione di inadempienze dell'esecuzione del servizio, fino a che l'esecuzione del servizio non sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non potrà avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa comunicazione, che avverrà a mezzo pec.

Art. 32 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

È fatto divieto all'appaltatore ed ai suoi ausiliari, collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Ente Appaltante.

Art. 33 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("General Data Protection Regulation", in seguito "GDPR" o "Regolamento"), la informiamo che i dati personali da Lei forniti in fase di domanda di partecipazione formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza, del trattamento di cui all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679.

Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue.

1. Identità e dati di contatto del Titolare: Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio CIDIS con sede in Strada Volvera 63 a Orbassano (TO) pec: cidis@pec.cidis.org;
2. Identità e dati di contatto del D.P.O.: Avvocato Luca Trovato - Email: studiolegaletl@gmail.com - PEC: lucatrovato@pec.ordineavvocatorino.it;
3. Finalità del trattamento e base giuridica: I Suoi dati personali saranno trattati: a) con il Suo consenso (articolo 7, GDPR), per le seguenti finalità: tutte le operazioni connesse in caso di accoglimento o diniego della domanda di partecipazione alla gara (regolazione dei rapporti economici, fatturazione, invio di comunicazioni operative, promozione dell'azienda partecipante, prima, durante e successivamente alla manifestazione); b) senza il Suo consenso (articolo 6, lettere b, c, f, GDPR), per le seguenti finalità: rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), oppure eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali i titolari sono soggetti. Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione a) è facoltativo, con la conseguenza che Lei potrà decidere di non fornire il Suo consenso, ovvero di revocarlo in qualsiasi momento, salvo l'impossibilità per il Titolare di espletare il servizio da lei richiesto. Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione b) è obbligatorio;
1. Categorie di dati personali trattati: Nell'ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo 3, saranno trattati unicamente dati personali comuni aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome, cognome, ruolo aziendale, codice fiscale, P.IVA, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, eventuali dati bancari ecc.;
2. Categorie di destinatari dei dati personali: Per le finalità di cui al precedente paragrafo 3, sezione b) i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili: ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri). Ove dovesse esprimere il Suo consenso all'utilizzo dei dati personali per le finalità di cui al precedente paragrafo 3, sezione a), gli stessi potranno essere resi accessibili: ai soggetti coinvolti nella realizzazione dei servizi oggetto di gara ovvero che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali;
3. Conservazione e trasferimento di dati personali all'estero: La gestione e la conservazione dei dati personali avviene in modo cartaceo, in cloud e su server ubicati all'interno dell'Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate, debitamente nominate quali responsabili del trattamento. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione;
4. Periodo di conservazione dei dati personali: I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo 3 saranno trattati e conservati per tutta la durata dell'eventuale rapporto instaurato. A decorrere dai sei mesi successivi alla data di cessazione di tale rapporto, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex legge;
5. Diritti esercitabili in conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR: Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare: Diritto di accesso - Ottenere

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR), Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR), Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR), Diritto di limitazione - Ottenere dal titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR) Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al titolare, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR) Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR) Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali attraverso i dati di contatto reperibili nel sito www.garanteprivacy.it. Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta al Responsabile della protezione dei dati, sopra indicato;

6. Modalità del trattamento: Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'articolo 4, n. 2), GDPR - compiute con o senza l'ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione. In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate.

L'Impresa affidataria del servizio sottoscrive il "Contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28, Regolamento (UE) 2016/679" e si impegna al rispetto delle disposizioni in esso contenute.